

DECRETO LEGGE LIQUIDITÀ

8 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.



FONDI PER IL CREDITO



**SLITTAMENTO VERSAMENTI
E ADEMPIMENTI TRIBUTARI
E CONTABILI - POTENZIAMENTO
CREDITI D'IMPOSTA**



SALUTE E LAVORO

FONDI PER IL credito





Articolo 1

MISURE PER LA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE

SACE Spa concede garanzie a banche e soggetti erogatori di credito per finanziamenti in favore delle imprese, liberi professionisti e partite IVA **fino al 31/12/2020**.

Importo massimo degli impegni: 200 miliardi di cui 30 per le PMI

Caratteristiche:

- **Importo non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato 2019 o al doppio dei costi del personale per il 2019**
- **durata 6 anni e 24 mesi di preammortamento**
- Garanzie fino al 31 dicembre 2020
- La garanzia copre:
 - **90% per imprese < 5000 dipendenti in Italia e fatturato < 1,5 miliardi**
 - 80% per imprese > 5000 dipendenti in Italia e fatturato tra 1,5 e 5 miliardi
 - 70% per imprese > 5 miliardi
- commissioni:
 - Per PMI: 0,25% primo anno, 0,50% secondo e terzo, 1,00% quarto, quinto e sesto
 - Per altre imprese: 0,50% primo anno, 1,00% secondo e terzo, 2,00% quarto quinto e sesto

L'efficacia delle misure è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea



ART. 4 – SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI E COMUNICAZIONI IN MODO SEMPLIFICATO

L'articolo prevede che ferme restando le normative in materia di sottoscrizione dei contratti relativi a servizi bancari e finanziari anche con modalità telematiche e a distanza, **è efficace anche la sottoscrizione che venga effettuata con posta elettronica non certificata** o altro mezzo idoneo purchè accompagnati da valido documento di identità del contraente.

ART. 12 - FONDO SOLIDARIETA' MUTUI «PRIMA CASA», c.d. «FONDO GASPARRINI»

Viene chiarito che l'accesso al fondo per la solidarietà sui mutui prima casa è concesso **anche alle ditte individuali ed agli artigiani**. Sono ammessi al beneficio fino a gennaio 2021 anche i mutui in ammortamento da meno di 1 anno.



Articolo 13

FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Fino al **31 dicembre 2020** attive tre tipologie di misure:

1. Per prestiti **fino a 25.000 euro o comunque pari al 25% dei ricavi 2019**, viene concessa una **garanzia o riassicurazione pari al 100%** con queste caratteristiche:
 - Beneficiari **imprese e partite IVA**
 - **Preammortamento 24 mesi**
 - **Durata massima 6 anni (72 mesi)**
 - Istruttoria **automatica, gratuita e senza valutazione**
 - **Previsti costi** per istruttoria e gestione pratica
 - Garanzia concessa a titolo gratuito
2. Per prestiti **fino a 800.000 euro o comunque pari al 25% dei ricavi 2019** viene concessa una garanzia pari al 90% con la possibilità di incremento a 100% con intervento del Confidi, con queste caratteristiche:
 - Beneficiari **imprese fino a 3,2 milioni** di ricavi 2019
 - **Valutazione ridotta** sulla base dei dati del modulo economico finanziario
 - **Durata fino a 6 anni (72 mesi)**
 - **Previsti costi** per istruttoria e gestione pratica
 - Garanzia concessa a titolo gratuito



3. Per prestiti **fino a 5 milioni di euro** viene concessa **garanzia al 90% e riassicurazione al 100%** con queste caratteristiche:
- Imprese **fino ai 499 dipendenti**
 - **Durata massima 6 anni (72 mesi)**
 - L'importo totale delle operazioni non può superare uno dei seguenti parametri:
 - Il doppio del costo personale annuo del beneficiario per il 2019
 - Il 25% del fatturato totale 2019 del beneficiario
 - Il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per PMI e 12 mesi per altre imprese fino a 499 dipendenti
 - **Valutazione ridotta** sulla base dei dati del modulo economico finanziario
 - **Previsti costi** per istruttoria e gestione pratica
 - Garanzia concessa a titolo gratuito

L'EFFICACIA DELLE MISURE È SUBORDINATA ALL'APPROVAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

SLITTAMENTO adempimenti





ART. 5

PROROGA CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

PER CHI:

TUTTI i soggetti sottoposti all'applicazione del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

PER COSA:

Slitta al **1° settembre 2021** l'operatività dell'obbligo di segnalazione che grava sull'organo di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati. Ovviamente, resta salvo quanto del codice della crisi, risulta già entrato in vigore alla data odierna (es. formazione dell'Albo degli incaricati, nuovi limiti che impongono la nomina dell'organo di controllo, obbligo di dotarsi di adeguati assetti organizzativi d'impresa e societari, responsabilità degli amministratori ecc).



ART. 6

GESTIONE DELLE PERDITE NELLE SOCIETA'

PER CHI:

società che realizzino una perdita nel 2020

PER COSA:

vengono neutralizzati gli effetti degli articoli del codice civile che porrebbero gli amministratori di società nelle condizioni di disporre l'immediata messa in liquidazione della stessa a causa, appunto, delle perdite subite e dovute alla crisi da Covid-19, verificatesi nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Viene, di conseguenza, stabilita la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale per perdite.

Dalla lettura delle relazione illustrativa al decreto, pare che sia neutralizzato anche il rischio, per gli amministratori, di esporsi alla responsabilità per la relativa gestione non conservativa.



ART. 7

SALVO IL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

PER CHI:

società tenute alla redazione del bilancio d'esercizio

PER COSA:

i soggetti che hanno chiuso il bilancio (anche se non ancora approvato) dell'esercizio 2019 entro il 23 febbraio 2020, applicando il criterio della «continuità aziendale» nella valutazione delle voci, potranno continuare ad applicarlo anche per il bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2020. Anche se dovessero subire degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria, tali da doverne escluderne l'utilizzo. In tal maniera, si consente alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità, di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020.



ART. 8

FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI

PER CHI:
società

PER COSA:

per i finanziamenti, eseguiti dal 09 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, da parte dei soci e da coloro che esercitano attività di direzione e coordinamento della società in favore di quest'ultima, è ammessa la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione degli stessi (*in normali condizioni, il rimborso dei finanziamenti dei soci e di coloro che esercitano direzione e coordinamento sulla società, a favore della stessa, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, deve essere restituito*).



ART. 22

PROROGA CERTIFICAZIONI UNICHE

PER CHI:

sostituti d'imposta

PER COSA:

il termine di consegna delle certificazioni uniche ai rispettivi destinatari è prorogato dal 31 marzo al 30 aprile 2020.

Anche l'invio telematico delle certificazioni all'Agenzia delle Entrate è prorogato dal 31 marzo al 30 aprile 2020 senza l'applicazione di sanzioni. Le certificazioni uniche destinate ai soggetti che non possono presentare il modello 730 potranno sempre essere inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2020, senza l'applicazione di sanzioni.



ART. 23

PROROGA VALIDITA' CERTIFICAZIONI FISCALI RITENUTE APPALTI

PER CHI:

soggetti rientranti nell'applicazione della disciplina dei controlli dettati dall'art. 4 della legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

PER COSA:

al fine di evitare l'applicazione della laboriosa procedura introdotta dal decreto Crescita del 2019, prevista in caso di appalti e contratti di importo complessivo superiore ai 200.000 €, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e dall'uso dei beni strumentali di quest'ultimo, è concesso che l'appaltatore e/o il subappaltatore presentino allo stesso una certificazione emessa dall'Agenzia delle Entrate, attestante la rispondenza dei soggetti citati a determinati requisiti. La validità delle suddette certificazioni, emesse dall'ente entro febbraio 2020, è prorogata al 30 giugno 2020 senza ulteriori richieste da inoltrare.



ART. 24

PROROGA AGEVOLAZIONI «PRIMA CASA»

PER CHI:

persone fisiche con operazioni di vendita/riacquisto della prima casa

PER COSA:

al fine di non far decadere dal beneficio “prima casa” i soggetti potenzialmente interessati, viene disposta la sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

In particolare, vengono sospesi i seguenti termini:

- il periodo di **18 mesi** dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di **un anno** entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;
- il termine di **un anno** entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso;
- il termine per la fruizione del credito d'imposta nel caso di riacquisto della prima casa.



ART. 25

DELEGA DIGITALE PER L'ACCESSO AL 730 PRECOMPILATO

PER CHI:

soggetti che necessitano di accedere al portale dell'Agenzia delle
Entrate e/o dell'Inps

PER COSA:

i CAF e i professionisti abilitati potranno effettuare l'attività di assistenza fiscale o di predisposizione del 730 acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente con modalità telematiche.

Inoltre, viene previsto che, in caso di indisponibilità di strumenti quali stampanti o scanner, il contribuente possa inviare una delega non sottoscritta ma suffragata da una propria autorizzazione. L'autorizzazione può essere anche trasmessa con un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, o mediante il deposito nel cloud dell'intermediario.

Stessa procedura semplificata viene ammessa per presentare modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, come ad esempio l'ISEE, il modello RED e la richiesta del Reddito di cittadinanza.

N.B. Al termine dell'emergenza, i documenti dovranno rieseguire l'iter ordinariamente previsto (obbligo di regolarizzazione).

SLITTAMENTO pagamenti





ART. 18

PROROGA VERSAMENTI DI APRILE PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI $\leq$ 50 MLN DI €

PER CHI:

Imprese e professionisti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia,
ma solo se hanno avuto:

- ricavi/compensi 2019 $\leq$ 50.000.000 e
- un calo di fatture /corrispettivi, nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di almeno il 33%.

CHE COSA:

sospensione dei versamenti da autoliquidazione scadenti nel mese di aprile, relativi a ritenute su redditi da lavoro dipendenti e assimilati, ad addizionali regionali e comunali, ad IVA e a contributi previdenziali e premi INAIL.
Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo il 31 03 2019, i versamenti citati sono ugualmente sospesi.

N.B.

I versamenti sospesi saranno da effettuare, senza sanzioni né interessi, in una sola soluzione entro il 30 06 2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo da giugno 2020 in poi.

Nessun rimborso se si è già versato.

Attenzione, ai fini dell'individuazione del limite dei 50 mln di € si guarda all'ammontare dei ricavi/compensi 2019 (competenza), non al Volume d'Affari 2019. Per calcolare la soglia del 33% si guarda al fatturato/corrispettivi dei mesi in questione, relativi ai due anni d'imposta.

Per i contribuenti che ricadono nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA citati si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti. E' necessario, tuttavia, che sia dimostrato il calo del 33% delle fatture/corrispettivi del mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019.



ART. 18

PROROGA VERSAMENTI DI APRILE PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI > 50 MLN DI €

PER CHI:

TUTTI i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, **ma che hanno avuto:**

- ricavi/compensi 2019 > 50.000.000 e
- un calo di fatture/corrispettivi, nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di almeno il 50%.

CHE COSA:

sospensione dei versamenti da autoliquidazione scadenti nel mese di aprile, relativi a ritenute su redditi da lavoro dipendenti e assimilati, ad addizionali regionali e comunali, ad IVA e a contributi previdenziali e premi INAIL.

Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo il 31 03 2019, i versamenti citati sono ugualmente sospesi.

N.B.

I versamenti sospesi saranno da effettuare, senza sanzioni né interessi, in una sola soluzione entro il 30 06 2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo da giugno 2020 in poi.

Nessun rimborso se si è già versato.

Attenzione, ai fini dell'individuazione del limite dei 50 mln di € si guarda all'ammontare dei ricavi/compensi 2019 (competenza), non al Volume d'Affari 2019. Per calcolare la soglia del 50% si guarda al fatturato/corrispettivi dei mesi in questione, relativi ai due anni d'imposta.

Per i contribuenti che ricadono nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA citati si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti. E' necessario, tuttavia, che sia dimostrato il calo del 33% dei ricavi/compensi del mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019.



ART. 18

PROROGA VERSAMENTI DI MAGGIO PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI <= 50 MLN DI €

PER CHI:

TUTTI i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, **ma se hanno avuto:**

- ricavi/compensi 2019 <=50.000.000 e
- un calo di fatture/corrispettivi, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di almeno il **33%**.

CHE COSA:

sospensione dei versamenti da autoliquidazione scadenti nel mese di maggio, relativi a ritenute su redditi da lavoro dipendenti e assimilati, ad addizionali regionali e comunali, ad IVA e a contributi previdenziali e premi INAIL.

Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo il 31 03 2019, i versamenti citati sono ugualmente sospesi.

N.B.

I versamenti sospesi saranno da effettuare, senza sanzioni né interessi, in una sola soluzione entro il 30 06 2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo da giugno 2020 in poi.

Nessun rimborso se si è già versato.

Attenzione, ai fini dell'individuazione del limite dei 50 mln di € si guarda all'ammontare dei ricavi/compensi 2019 (competenza), non al Volume d'Affari 2019. Per calcolare la soglia del 33% si guarda al fatturato/corrispettivi dei mesi in questione, relativi ai due anni d'imposta.

Per i contribuenti che ricadono nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA citati si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti. E' necessario, tuttavia, che sia dimostrato il calo del 33% dei ricavi/compensi del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.



ART. 18

PROROGA VERSAMENTI DI MAGGIO PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI > 50 MLN DI €

PER CHI:

TUTTI i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, **ma che hanno avuto:**

- ricavi/compensi 2019 > 50.000.000 e
- un calo di fatture/corrispettivi, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, di almeno il 50%.

CHE COSA:

sospensione dei versamenti da autoliquidazione scadenti nel mese di maggio, relativi a ritenute su redditi da lavoro dipendenti e assimilati, ad addizionali regionali e comunali, ad IVA e a contributi previdenziali e premi INAIL.

Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo il 31 03 2019, i versamenti citati sono ugualmente sospesi.

N.B.

I versamenti sospesi saranno da effettuare, senza sanzioni né interessi, in una sola soluzione entro il 30 06 2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo da giugno 2020 in poi.

Nessun rimborso se si è già versato.

Attenzione, ai fini dell'individuazione del limite dei 50 mln di € si guarda all'ammontare dei ricavi/compensi 2019 (competenza), non al Volume d'Affari 2019. Per calcolare la soglia del 50% si guarda al fatturato/corrispettivi dei mesi in questione, relativi ai due anni d'imposta.

Per i contribuenti che ricadono nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA citati si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti. E' necessario, tuttavia, che sia dimostrato il calo del 33% dei ricavi/compensi del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

**CONFERMATO**

ART. 18

PROROGA PER LE CATEGORIE PIU' COLPITE

SE NON RIENTRANO NEI PARAMETRI SUL
FATTURATO VISTI PRIMA...

PER CHI:

imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio turismo, tour operator, federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club, strutture per danza, palestre, piscine, gestori di teatri, cinema, sale da concerto, discoteche, night club, sale gioco biliardi, ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, organizzatori di fiere, corsi, eventi, attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie bar e pub, musei, biblioteche, asili nido, scuole guida professionali per autisti, corsi di formazione professionale, assistenza sociale anziani e disabili, terme e spa, stazioni bus, treno e metro, servizi di gestione trasporto merci e passeggeri terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, servizi noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, guide e assistenze turistiche.

CHE COSA:

Sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta su redditi da lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi INAIL e degli adempimenti per contributi previdenziali e assistenziali e per i premi INAIL scadenti **nel periodo 02.03 - 30.4.2020**.

N.B.

I versamenti sospesi saranno da effettuare, senza sanzioni né interessi, in una sola soluzione entro il **31 05 2020** o in max 5 rate mensili di pari importo da maggio 2020 in poi. Nessun rimborso se si è già versato.



ART. 18

PROROGA VERSAMENTI DI APRILE E MAGGIO PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

PER CHI:

enti non commerciali, enti del III settore ed enti religiosi civilisticamente riconosciuti, svolgenti attività istituzionale non in regime d'impresa.

CHE COSA:

sospensione dei versamenti da autoliquidazione scadenti nei mesi di aprile e maggio, relativi a ritenute su redditi da lavoro dipendenti e assimilati, ad addizionali regionali e comunali, e a contributi previdenziali e premi INAIL.

N.B.

I versamenti sospesi saranno da effettuare, senza sanzioni né interessi, in una sola soluzione entro il 30 06 2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo da giugno 2020 in poi.
Nessun rimborso se si è già versato.

**PROROGATO**

ART. 19

OPPORTUNITA' PER I RICAVI/COMPENSI LORDI

PER CHI:

Professionisti, procacciatori d'affari, mediatori, agenti/rappresentanti con ricavi/compensi **<=400.000 €** nel 2019

CHE COSA:

non assoggettamento alla ritenuta d'acconto per i redditi da lavoro autonomo anche occasionale (art. 25 dpr 600 /73), provvigioni e simili (art. 25 bis dpr 600/73) da parte del sostituto d'imposta, sui ricavi/compensi percepiti nel periodo 17 03 2020 - **31 05 2020**.

A condizione che i sostituiti non abbiano, nel mese «precedente», sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato.

I sostituiti che vogliono percepire i ricavi/compensi lordi, quindi, devono rilasciare apposita certificazione attestante il requisito del volume dei ricavi/compensi.

Questi ultimi provvederanno a versarsi le ritenute non operate dai sostituti, entro il **31 07 2020** o con al max 5 rate mensili di pari importo senza sanzioni né interessi a partire dal **me**se di **luglio 2020**.

N.B.

E' esclusa dall'agevolazione la ritenuta dell'8% art. 25 D.L. 31/05/2010 n. 78.



ART. 21

ULTERIORE PROROGA AL 16 APRILE DEI VERSAMENTI SCADUTI IL 16 MARZO

**PER CHI:
TUTTI**

CHE COSA:

Coloro che non hanno adempiuto ai versamenti verso la Pubblica Amministrazione (Erario, Inps, Inail ecc) in scadenza al 16 marzo 2020, nonostante fossero stati prorogati dall'art. 60 del decreto «Cura Italia» al 20 marzo 2020, non subiranno né sanzioni né interessi qualora vi adempiano entro il 16 aprile 2020.



ART. 20

ACCONTI CON METODO PREVISIONALE

**PER CHI:
TUTTI**

CHE COSA:

possibilità di corrispondere gli acconti Irpef, Ires e Irap riferiti all'anno d'imposta 2020 anche oltre le naturali scadenze, senza l'applicazione di interessi né sanzioni in caso di ritardo o di importo inferiore a quello poi effettivamente dovuto, purché quanto versato risulti almeno pari all'80% di quest'ultimo.



ART. 26

PROROGA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

PER CHI:

emittenti fatture elettroniche con imposta di bollo applicata

CHE COSA:

se l'imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse nel I trimestre 2020 è < 250 € allora il relativo versamento può essere posticipato al 20 luglio 2020.

Se l'imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse nel I trimestre 2020 + quella dovuta sulle fatture emesse nel II trimestre 2020 è < 250 € allora il relativo versamento dell'imposta di bollo dovuta per il I ed II trim può essere effettuato entro il 20 ottobre 2020. Diversamente, resta la scadenza del 20 luglio 2020.

Nessuna proroga per i versamenti dell'imposta di bollo sulle FE relative al III e IV trimestre 2020.

RISORSE PER autonomi E imprese





ART. 30 INCENTIVO ALLA SANIFICAZIONE PER CHI:

Imprese e professionisti.

PER COSA:

credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Vengono agevolate **anche** le spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Dalla relazione illustrativa al decreto, pare siano, inoltre, comprese le spese per i detergenti mani e i disinfettanti.

POTENZIATO

! serve decreto Mise - Mef

**salute
E lavoro**



Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro (Art. 30)

Finalità

incentivare l'acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio del virus COVID-19

Misura

credito d'imposta nella misura del cinquanta per cento delle spese sostenute nel 2020 dai datori di lavoro **per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza** atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e garantire la sicurezza interpersonale. E' previsto un limite massimo di euro 200.000 per ogni beneficiario.

Operatività

successivo decreto del MISE di concerto con il MEF individuerà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta

Note

il presente credito d'imposta si aggiunge a quello previsto dall'articolo 64 del D.L n. 18 del 17 marzo 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

Divieto di cumulo pensioni e redditi (Art. 34)

Finalità

Restringere la platea dei possibili beneficiari delle risorse del Fondo di ultima istanza

Misura

L'articolo introduce una disposizione applicabile ai beneficiari delle risorse del c.d. «fondo di ultima istanza» prevedendo che l'indennità di 600 euro dedicata a professionisti iscritti ad una specifica cassa (ingegneri, avvocati, architetti....) ai fini della fruizione della stessa **devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996 (le c.d. «casse»), pertanto: a) **non devono percepire redditi da lavoro dipendente**; b) non devono essere titolari di trattamento pensionistico

PIN INPS (Art. 35)

Finalità

Semplificazione delle procedura per la richiesta di prestazioni INPS (ad esempio: indennità autonomi, voucher baby sitter...)

Misura

Fino al 31 luglio 2020 l'INPS è autorizzato a rilasciare le proprie credenziali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente

Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni sugli ammortizzatori sociali (Art. 41 commi 1 e 2)

Finalità

Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni sugli ammortizzatori sociali

Misura

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale (FSBA, FIS, CIGO, CIGD) anche per gli assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo

Operatività

Indicazioni INPS per FIS e CIGO Regione per CIGD
e indicazioni FSBA

Note

Si risolve la lacuna normativa che lasciava senza tutele di sostegno al reddito gli assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo

Esenzione dell'imposta di bollo per le domande di Cassa Integrazione in Deroga (Art. 41 comma 3)

Finalità

Riduzione degli oneri amministrativi per le imprese

Misura

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga alla Regione competente con esenzione delle spese per l'imposta di bollo